



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI (c.d. *whistleblowing*)

(approvato con Delibera di Consiglio Direttivo N.35 del 29.06.2023- testo integrale pubblicato con DP n. 40 del 14.07.2023)

INDICE

Premessa

1. Oggetto e finalità del regolamento
2. Soggetti tutelati
3. Oggetto della segnalazione
4. Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione
5. Contenuto della segnalazione
6. Modalità attraverso cui procedere alla segnalazione
7. Procedura di gestione della segnalazione
8. Personale di supporto
9. Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e diritto di accesso
10. Tutela del whistleblower
11. Responsabilità del dipendente che segnala illeciti
12. Obblighi del personale dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
13. Trattamento dei dati personali
14. Diffusione del regolamento
15. Clausola di riserva

Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Art. 1 – Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione della normativa in premessa citata, disciplina la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed è pertanto finalizzato a:

- promuovere all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini la cultura della legalità;
- incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi, tutelando i soggetti che in buona fede segnalano condotte o comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- fornire informazioni sulla corretta trasmissione delle segnalazioni, sul loro possibile contenuto, sui destinatari e sulle forme di tutela che l'ordinamento accorda al segnalante.

Art. 2 – Soggetti tutelati (cd. *Whistleblower*)

1. Sono soggetti tutelati dal presente regolamento:
 - a) I dipendenti dell'Ente;
 - b) Lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgano la propria attività presso l'Ente;
 - c) I lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - d) Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
 - e) I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente

2. La tutela dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nelle seguenti ipotesi:
 - a) Le informazioni sulle violazioni sono state acquisite quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non era ancora iniziato, purché siano acquisite durante la fase di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - b) Le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il periodo di prova;
 - c) Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;

3. Seppur con le limitazioni di cui all'art 17 commi 2 e 3 del D.lgs n.24/2023, le misure di prevenzione si applicano anche a soggetti diversi da chi segnala, nello specifico:
 - a) Ai facilitatori
 - b) Alle persone che abbiano un rapporto giuridico con l'Ente di cui al comma 1 del presente articolo e che siano legate al soggetto segnalante da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c) Ai colleghi che abbiano con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - d) Agli enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo di questo.

4. In caso di segnalazione anonima l'Ente è tenuto a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni, così da permettere la tutela per ritorsioni nel caso in cui il segnalante venga successivamente identificato.

Art. 3 – Oggetto della segnalazione

1. Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, delle quali si venga a conoscenza in un contesto lavorativo. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili, cd. "voci di corridoio". Non sono altresì comprese le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

Art. 4 – Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

1. La tutela apprestata dal presente regolamento non si estende:
 - a. Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b. Alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato di cui al D.lgs n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d. Lgs. N. 24/2024;
2. Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Art. 5 – Contenuto della segnalazione

1. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti dati soggetti competenti. In particolare devono risultare chiare:
 - a) Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - b) La descrizione del fatto;
 - c) Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati
2. È consentito allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
3. La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve contenere espressioni ingiuriose o offese di natura personale ovvero giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore o il decoro personale e/o professionale del soggetto o dei soggetti cui i fatti sono asseritamente ascritti.
4. E' pertanto vietato il ricorso ad espressioni ingiuriose; segnalazioni con finalità diffamatorie o calunniose, ovvero segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato o che attengono ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa del soggetto segnalato.

ART. 6 Modalità attraverso cui procedere alla segnalazione

1. La segnalazione deve essere inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente Parco e deve essere resa secondo il modello predisposto e messo a

disposizione sulla intranet dell'Ente (in formato editabile), con puntuale rispetto delle istruzioni riportate sul modello stesso.

2. Una volta compilato l'apposito modello, la segnalazione può essere presentata:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing@sibillini.net; in tal modo l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- a mezzo del servizio postale; per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione sia trasmessa in busta sigillata indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, presso gli uffici dell'Ente Parco siti in Località Palombare snc, e con la dicitura in evidenza "RISERVATA/PERSONALE".

3. Come previsto dalla legge, il segnalante potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, utilizzando le modalità definite dalla stessa Autorità e riportate anche sul sito istituzionale dell'Autorità, e alle quali si rinvia.

4. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente Parco la segnalazione andrà trasmessa ad Anac.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 possono anche inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Art. 7 – Procedura di gestione della segnalazione

1. La gestione della segnalazione e la verifica della fondatezza delle circostanze riportate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente Parco, nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza.
2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione rilascerà alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione.
3. Una volta pervenuta la segnalazione, sarà compito del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione provvedere, entro 15 giorni dalla data di ricezione: alla protocollazione della segnalazione in apposito registro riservato e all'apertura del relativo fascicolo, al quale sarà attribuito un numero/codice progressivo che corrisponderà al nominativo del segnalante, e di cui solo il Responsabile conoscerà l'identità (fatte salve le ipotesi di cui all'art. 8 del presente Regolamento).
4. Il RPCT procederà, nel termine di cui sopra, all'avvio dell'istruttoria istruttoria sui fatti segnalati.
5. L'istruttoria è riportata nel fascicolo della segnalazione ed eseguita con modalità tali da garantire la segretezza dell'identità del segnalante.
6. Nel corso dell'istruttoria, il RPCT potrà:
 - a) richiedere notizie agli uffici interessati;
 - b) acquisire ogni tipo di documentazione attinente all'oggetto della segnalazione;
 - c) ascoltare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti;
 - d) chiedere chiarimenti, documenti o informazioni ulteriori al segnalante;
 - e) procedere all'audizione del segnalante, se da quest'ultimo richiesta e/o ritenuta necessaria dal Responsabile stesso.
7. Qualora dall'istruttoria emergano indizi di non manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a inoltrare la segnalazione e l'esito dell'accertamento, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, ad uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) responsabile della struttura di appartenenza dell'autore dell'illecito;
 - b) Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;

- c) Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza.
8. Qualora dall'istruttoria non emergano elementi di fondatezza, il RPCT archiverà motivatamente la segnalazione. In questo caso, il RPCT valuterà se la condotta del segnalante possa configurarsi come contraria a buona fede, e ove riterrà opportuno, invierà l'istruttoria all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, che prenderà i provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa del segnalato.
9. Nel termine di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione l'RPCT fornisce al segnalante riscontro della segnalazione.

ART. 8 – Personale di supporto

1. Per l'espletamento dell'istruttoria il RPCT, in relazione all'organizzazione interna dell'Ente, potrà avvalersi di un numero limitato di unità di personale di supporto, aventi competenze multidisciplinari.
2. I dipendenti chiamati a collaborare all'istruttoria, appositamente istruiti, sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT nel procedimento.
3. A supporto del RPCT non potranno essere chiamati i componenti dell'Ufficio per i procedimenti Disciplinari.

ART. 9 - Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e diritto di accesso

1. Nella fase di gestione e verifica della segnalazione nonché nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto segnalato, l'identità del whistleblower deve essere protetta, anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.
2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e tutti coloro che eventualmente sono stati a supporto dello stesso nell'espletamento dell'attività istruttoria sono pertanto tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dell'identità del soggetto segnalante. Il rispetto della riservatezza sussiste anche nel caso in cui l'identità del segnalante sia ipotizzata. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare nonché delle ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, se la contestazione al segnalato dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità potrà essere rivelata, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 54-bis, la segnalazione e la documentazione eventualmente allegata alla stessa, è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso di cui all'articolo 5 comma 2 del Decreto legislativo 33/2013.
5. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. A richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, e previa notifica al segnalante, il RPCT fornisce l'identità del segnalante per i profili di rispettiva competenza.

ART. 10 – Tutela del Whistleblower da misure discriminatorie o ritorsive

1. Come previsto dalla legge in materia di tutela del dipendente pubblico che effettua la segnalazione di condotte illecite, il Whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
2. L'Ente Parco si impegna a tutelare l'integrità della posizione professionale e reddituale del dipendente che segnala illeciti nonché a reprimere eventuali misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante.
3. L'adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione da parte del soggetto interessato e dalle organizzazioni sindacali rappresentative. L'Anac informa il Dipartimento della Funzione Pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 11 - Responsabilità del dipendente che segnala illeciti

La segnalazione e le forme di tutela del Whistleblower lasciano impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del dipendente che segnala illeciti nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso o strumentalizzazione della procedura di cui al presente regolamento, effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato od altri soggetti.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, l'Ente Parco, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione, ha cura di tutelare la riservatezza del segnalante e quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui siano in concreto esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

Le Autorità e gli organismi esterni all'amministrazione tenuti a gestire procedimenti inerenti i medesimi fatti segnalati, sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso del relativo procedimento.

Il soggetto designato al trattamento dei dati personali del segnalante e del segnalato è il RPCT. Il trattamento è eseguito nel rispetto dell'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018.

Il segnalante è informato, ai sensi dell'art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli 15-22 del citato GDPR.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere per il segnalato l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del citato GDPR, qualora, ai sensi dell'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003, da tale esercizio possa derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante stesso. In tal caso al soggetto interessato segnalato è preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare e di proporre reclamo al Garante della Privacy, ferma restando la possibilità di esercitare i propri diritti con le modalità di cui all'art. 160 del D.lgs. 196/2003.

ART. 13 - Obblighi del personale dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Tutto il personale dipendente o che presta, a qualsiasi titolo, servizio per l'Amministrazione è tenuto a garantire la massima collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e/o ai soggetti che lo supportano nell'espletamento dell'attività istruttoria, fermo restando l'obbligo di evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nell'istruttoria. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dai soggetti che lo coadiuvano ovvero rende

dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

ART. 14 - Diffusione del regolamento

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione avrà il compito di assicurare la diffusione del presente regolamento ai soggetti indicati nell'art. 2 mediante la pubblicazione dello stesso sul sito dell'Ente parco, nella sezione regolamenti, e sulla intranet dell'Ente.

ART. 15 - Clausola di riserva

L'Ente parco si riserva di aggiornare il presente regolamento in caso di sopravvenienze normative e/o necessità di adeguamenti che si dovessero rendere necessari per il corretto adempimento della disciplina oggetto del presente regolamento.

All. 1)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D.LSG n. 24/2023

<p>1 – Segnalante (dato obbligatorio)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Dipendente pubblico<input type="checkbox"/> Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica
<p>2 – Generalità del segnalante</p> <p>Nome Cognome Codice Fiscale Residenza Indirizzo di posta elettronica</p>
<p>3 – Qualifica o posizione rivestita all'interno dell'amministrazione all'epoca dei fatti segnalati (dato obbligatorio)</p>
<p>4 - Qualifica o posizione attualmente rivestita all'interno dell'amministrazione</p>
<p>5 – Data/periodo temporale in cui si è verificato il fatto (Indica il periodo e se possibile la data in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione)</p>
<p>6 - Luogo in cui si è verificato il fatto</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ufficio<input type="checkbox"/> All'esterno dell'ufficio (indicare il luogo)
<p>7 - Tipologia di azione od omissione illecita commessa o tentata (dato obbligatorio)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> fatti penalmente rilevanti;<input type="checkbox"/> fatti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altra amministrazione;<input type="checkbox"/> fatti posti in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare, e delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;<input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente Parco;<input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente;<input type="checkbox"/> Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente
<p>8 - Descrizione del fatto</p>

9 – Autore/i del fatto
10 - Ruolo che il/i soggetto segnalato/i ha avuto nell'accaduto
11 – Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul fatto
12 – Eventuali allegati a sostegno della segnalazione
12 - Ogni altra informazione a sostegno della segnalazione
13 – il Segnalante richiede l'audizione personale? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Luogo, data

Una volta compilato il modulo, la segnalazione può essere presentata a mezzo invio all'indirizzo di posta elettronica _____

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016
L'ente parco la informa che _____